



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

AVVISO SO.LA.RE. Sardegna “Sostegno Lavoro Regione Sardegna”

PR SARDEGNA FSE+ 2021-2027 AL SERVIZIO DELLA DIGNITÀ

Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6166 finale del 25.8.2022 che approva il programma "PR Sardegna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Sardegna in Italia. CCI 2021IT05SFPR013, come modificata con Decisione C(2022) 1053 del 13.2.2026 di approvazione del Programma nella versione aggiornata PR 2.0 (CCI 2021IT05SFPR013)

Priorità 1 – “Occupazione”

Obiettivo specifico: ESO4.1. *“Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+)” - O.S. a)*

Settore di intervento 134. Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro

D.G.R. n. 27/50 del 27.5.2026

D.G.R. n.41/22 del 7.8.2026

Annualità 2026

FAQ AL 15 SETTEMBRE 2026



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 1 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA E ALLEGATI

“Si richiede di specificare la procedura esatta per l'invio della domanda nelle date stabilite (ore 10:00 del 18 settembre per le micro/piccole imprese e del 21 settembre per le medie imprese). Una volta effettuato l'accesso al portale Sardegna Lavoro tramite autenticazione forte (SPID/TS-CNS/CIE), è sufficiente che il soggetto proponente prema il pulsante "Invia domanda" sulla DAT precedentemente generata, oppure il sistema richiederà l'inserimento di un codice identificativo o un'ulteriore autenticazione con CNS/Firma Digitale nel momento esatto del click?”

“Le domande devono essere presentate in maniera separata per ogni unità produttiva?”

“Le domande devono essere presentate in maniera separata a seconda se i beneficiari sono a tempo determinato o indeterminato?”

“Se una ditta possiede 3 codici Ateco, ed ha assunto i dipendenti con questi codici, può inserirli nella DAT tutti quanti?”

“Al momento della generazione della DAT, è necessario apporre una firma digitale sulla dichiarazione oppure è sufficiente selezionare l'apposito flag di conferma e procedere direttamente con l'invio della domanda?”

RISPOSTA N. 1

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di aiuto telematica (DAT) si richiama integralmente il contenuto dell'art. 15 dell'Avviso, rubricato “Modalità di presentazione della domanda di aiuto telematica DAT”, nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per la compilazione della stessa.

La domanda può essere presentata soltanto con le descritte modalità telematiche, ogni altra modalità è causa di esclusione, come prescritto dall'art. 16.1.1 dell'avviso medesimo.

Si rammenta che è disponibile, nel portale SIL, il Manuale Operativo per gli utenti, nel quale sono esplicitati tutti i passaggi di caricamento della domanda. A tal proposito si invita a prendere compiutamente visione delle modalità di accesso al portale. Sul punto, non è superfluo sottolineare che:

- **gli utenti profilati potranno accedere all'area riservata esclusivamente attraverso la propria identità digitale (TS-CNS - Tessera Sanitaria o SPID);**
- **il sistema non consente sessioni di lavoro contemporanee per la stessa identità digitale.**

Il portale è disponibile per la compilazione delle sezioni di cui si compone la DAT e per il caricamento degli allegati a far data dal giorno 28 luglio 2026.

Al termine della compilazione delle sezioni, il soggetto proponente può generare la DAT - Domanda di Aiuto Telematica mediante la selezione del pulsante “GENERA DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA”.

Il contenuto della DAT dovrà essere verificato dal soggetto proponente prima di procedere con l'invio.

L'invio della domanda sarà possibile soltanto dopo aver selezionato la seguente dichiarazione di presa visione: “Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Domanda di Aiuto Telematica generata dal sistema e conferma che le informazioni inserite e la documentazione allegata corrispondono a quanto dichiarato”.

Il sistema rilascerà apposita ricevuta, contenente l'identificativo della domanda, la data e l'orario di invio.

Tale pulsante sarà visibile solo nella finestra per l'invio della DAT, ossia:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

- a partire dalle ore 10:00 del giorno 18.9.2026 per l'invio delle DAT per micro e piccole imprese e fino alle ore 23:59 del giorno 30.9.2026;

- a partire dalle ore 10:00 del giorno 21.9.2026 per l'invio delle DAT per medie imprese e fino alle ore 23:59 del giorno 30.9.2026.

Si precisa che la DAT non deve essere né sottoscritta né "uploadata" a sistema.

La DAT deve essere riferita all'impresa intesa come soggetto giuridico unitario, non è necessario inviare tante domande quante sono le unità produttive (esclusivamente presenti nel territorio sardo) nelle quali sono presenti i lavoratori per i quali si richiede il contributo.

Di contro, si ribadisce che l'impresa dovrà presentare DAT distinte in ragione della tipologia contrattuale per la quale richiede l'aiuto (ossia tempo determinato, tempo indeterminato e trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato).

Ciascuna DAT dovrà essere corredata di tutti i documenti richiesti dall'Avviso.

Il soggetto proponente dovrà candidarsi con il codice Ateco prevalente, indicato in visura camerale che deve corrispondere per estensione numerica a uno tra quelli presenti nell'Allegato A dell'Avviso.

DOMANDA N. 2 – COMPILAZIONE ALLEGATI

"Per quanto riguarda l'Allegato 9a - Dichiarazione Dimensione impresa e Allegato 9b - Calcolo della dimensione d'impresa con quali dati vanno compilati in caso di MICROIMPRESA?"

"Un'azienda costituita a inizio 2026 che vuole partecipare al bando che non possiede quindi un pregresso per la dimensione aziendale, che documenti deve produrre o come si deve comportare ai fini del bando (per lo specifico punto sulla dimensione aziendale)?"

"Se l'azienda non redige il bilancio per completare l'allegato 9, si possono usare i parametri della dichiarazione dei redditi?"

"Se sono ditta individuale che ho aperto nel 2026 e non ho nessuna dichiarazione dei redditi e non sono tenuto alla redazione del bilancio, come bisogna comportarsi con l'Allegato 9".

"L'allegato obbligatorio "7b- Dichiarazione del legale rappresentante" richiede la compilazione e sottoscrizione del legale rappresentante e degli eventuali ulteriori titolari effettivi. Nel caso in cui un'impresa possieda un organo societario composto da tre titolari effettivi, ai fini della corretta trasmissione sul SIL, occorre predisporre una dichiarazione diversa per ciascun titolare effettivo oppure è sufficiente un'unica dichiarazione compilata e sottoscritta dai 3 titolari effettivi?"

"Gli Allegati 7A e 7B sono alternativi tra loro? È quindi necessario presentare entrambi gli allegati oppure la compilazione e presentazione di uno dei due esclude automaticamente la necessità di compilare e presentare l'altro?"

"Nel caso di una società che ha 2 Titolari effettivi il Sig. Rossi e il Sig. Bianchi; il Sig. Rossi è anche il legale rappresentante; l'allegato 7B va compilato sia a nome del Sig. Rossi che a nome del Sig. Bianchi? Oppure solo da uno dei due?"



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“In caso di DAT presentata attraverso procura, si chiede se gli allegati obbligatori 1, 7a, 8, 9a, 9b, 10 possono essere compilati e sottoscritti dal legale rappresentante oppure devono essere necessariamente sottoscritti dal procuratore?”

RISPOSTA N. 2

Quanto agli allegati il cui caricamento è obbligatorio in fase di candidatura, si richiama il contenuto dell'art. 15 dell'avviso, rammentando che è obbligatorio il caricamento:

- dell'allegato 1 qualora non esenti dal versamento dell'imposta di bollo;
- degli allegati 3, 4, 6, 7a, 7b, 8, 9 a e 9b;

La compilazione dell'allegato 6 è **sempre obbligatoria** a prescindere dalla composizione della compagine sociale, delle quote possedute e della circostanza che trattasi di ditte individuale o società di persone nonché dell'eventuale esposizione politica del dichiarante/i e le cui istruzioni per la compilazione sono tutte contenute nel modulo stesso.

Pertanto, nel caso di più titolari effettivi tutti devono procedere alla compilazione dei dati richiesti e alla sottoscrizione dell'allegato. In tal caso è sufficiente (come indicato nel modulo) duplicare i box a pagina 3 dello stesso allegato.

Gli allegati **7a e 7b non sono alternativi né a mutua esclusione**, in quanto le dichiarazioni ivi contenute sono distinte e devono essere implementati e sottoscritti entrambi.

In particolare, con riferimento all'allegato 7b questo deve essere compilato, sottoscritto e allegato sul SIL, oltre che dal legale rappresentante anche dal titolare effettivo.

La compilazione degli allegati 9a e 9b è **sempre obbligatoria**; a prescindere dalla dimensione aziendale, devono essere completati i dati relativi al personale impiegato, al fatturato annuo e al totale di bilancio di esercizio annuo. Per le società di persone e le ditte individuali (soggetti giuridici senza l'obbligo di deposito del bilancio d'esercizio) il dato relativo al fatturato va rilevato nel **Quadro VE rigo VE50 della Dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate**.

Posto che, come detto, **la compilazione degli allegati 9a e 9b è sempre obbligatoria, anche le imprese di nuova costituzione** sono tenute alla compilazione, pur se prive di un esercizio contabile chiuso, di bilancio approvato o di dichiarazioni fiscali già presentate, sulla base dei dati disponibili al momento della presentazione della DAT.

In tali casi, il soggetto proponente dovrà dichiarare la condizione di impresa di nuova costituzione e valorizzare i campi relativi alla dimensione aziendale utilizzando gli elementi oggettivamente disponibili, quali, a titolo esemplificativo:

- data di costituzione o avvio dell'attività;
- visura camerale aggiornata;
- numero degli occupati presenti alla data di presentazione della domanda;
- eventuale documentazione contabile provvisoria disponibile;
- documentazione amministrativa o fiscale già disponibile;
- eventuali comunicazioni obbligatorie relative al personale assunto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di verificare, in sede di istruttoria o controllo, la coerenza della dimensione aziendale dichiarata rispetto alla documentazione prodotta o acquisibile d'ufficio.

La compilazione dell'allegato 10 è richiesta soltanto qualora di dichiarare di possedere gli elementi premianti di tra quelli indicati nella tabella B dell'art. 7 dell'Avviso.

DOMANDA N. 3 –REQUISITI IMPRESA

“L'art. 12.1 indica che ai fini della partecipazione all'Avviso occorre “essere impresa regolarmente costituita e attiva fino al momento della liquidazione del contributo”. Risulta ammissibile ad agevolazione un'impresa che presenti una DAT come ditta individuale e successivamente, prima della liquidazione del contributo, realizzi una cessione o conferimento della ditta individuale in una nuova società a responsabilità limitata?”

RISPOSTA N. 3

Sul punto, si ribadisce il contenuto dell'art. 12.1 nella parte in cui richiede, quale requisito di ammissibilità, l'essere impresa regolarmente costituita e attiva fino al momento della liquidazione del contributo.

L'impresa, oggetto di positiva istruttoria di ammissibilità, è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni relative alla propria composizione quale ad esempio la forma giuridica, intervenute successivamente alla concessione del contributo, di modo che l'Amministrazione possa procedere a valutare il permanere delle condizioni che hanno condotto a dichiarare la domanda presentata ammissibile a finanziamento.

DOMANDA N. 4 – CODICI ATECO

“Un'impresa avente ATECO prevalente ammissibile, la quale effettua assunzioni stagionali con un ATECO secondario anch'esso rientrante nell'Allegato A, dovrà comunque presentare una DAT indicando il suo codice ATECO prevalente?”

“Ai fini della partecipazione all'Avviso, è considerato valido il codice ATECO secondario di un'impresa artigiana che svolge anche attività di affittacamere?”

“Modalità di selezione nel SIL. Si rileva che, in fase di compilazione della DAT, il menu “Macrosettore Attività (ATECO 2025)” non riporta il codice 55.20.32 (l'elenco passa direttamente da 55.20.20 a 55.20.4), rendendo selezionabile per la fattispecie unicamente la voce “55.20 – Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata”. Si chiede se la selezione della classe a quattro cifre “55.20” sia da considerarsi valida e sufficiente a coprire la sottocategoria 55.20.32 risultante in visura, senza rischio di rigetto o revoca in sede di verifica di corrispondenza con il Registro Imprese.”

“Un'impresa possiede un codice ATECO secondario (riportato nella tabella di cui all'Allegato A dell'Avviso) con il quale assume lavoratori con contratto a tempo determinato. La stessa impresa può partecipare alla misura se possiede un ATECO prevalente non presente tra quelli ammessi dall'Avviso?”

RISPOSTA N. 4

Sul punto si richiama integralmente il contenuto dell'avviso nella parte in cui dispone che il soggetto proponente dovrà candidarsi con il codice Ateco prevalente, indicato in visura camerale, che deve corrispondere per estensione numerica a uno tra quelli presenti nell'Allegato A dell'Avviso.

Se l'impresa possiede il solo codice di cui al sottogruppo e non anche espressamente contenuto nell'elenco, non soddisfa i requisiti di partecipazione richiesti dall'Avviso medesimo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 5 – OBBLIGO POLIZZA “CATASTROFALE”

“Fra i requisiti di ammissibilità art.12.1 al punto 13 è richiesto il rispetto dell'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ex art. 1 comma 101 legge 213/2023. Tale obbligo se ancora non è stato assolto alla scadenza del termine può esse assolto prima di inviare la DAT?”

“Considerando che ci sono aziende che lavorano su beni (immobili abitativi, ristoranti, alberghi) non di proprietà ma in affitto o in comodato e che la polizza eventi catastrofali viene attivata dal proprietario, nella DAT va inserita oltre la polizza anche il contratto di affitto o comodato?”

“Una società svolge la propria attività all'interno di immobili che non sono di proprietà, bensì di proprietà della società capogruppo dell'impresa. Di conseguenza, la polizza assicurativa a copertura dei rischi è regolarmente attiva ma intestata alla società capogruppo appunto, quindi non alla società operativa che partecipa al bando. La polizza intestata alla capogruppo è considerata idonea e valida ai fini del bando e quindi allegabile alla documentazione? O è invece obbligatorio che la polizza sia intestata esclusivamente alla società partecipante, nonostante la stessa non sia proprietaria degli immobili e attrezzature?”

RISPOSTA N. 5

Sul punto si ribadisce il contenuto dell'avviso nella parte in cui viene richiesto, a pena inammissibilità della domanda, di non essere incorsi in un inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturale previsto dall' art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Si rammenta che l'obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che siano tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, escluse le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

La polizza deve coprire i danni **diretti** a:

- Fabbricati;
- Impianti;
- Macchinari;
- Attrezzature industriali e commerciali utilizzate nell'attività d'impresa.

In caso di locazione o leasing, l'obbligo grava sull'impresa che utilizza il bene, **a meno che il bene non sia già coperto da un'altra polizza.**

Si invita a prendere visione del contenuto delle FAQ pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy al seguente link:

<https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>

L'unico documento richiesto dall'avviso è la polizza assicurativa. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione in fase istruttoria qualora necessario.

Quanto al momento di decorrenza della polizza, ciò che rileva è che sia già stata stipulata nel momento in cui si procede con l'invio della candidatura.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 6 – LICENZIAMENTI NEI 12 MESI PRECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

“Risulta ammissibile ad agevolazione un’impresa che, nei dodici mesi precedenti la pubblicazione dell’Avviso, abbia effettuato un licenziamento di un contratto a tempo indeterminato per il mancato superamento del periodo di prova?”

“Con la presente si chiede un chiarimento in ordine alla fattispecie di “dimissioni per giusta causa” in relazione ad una ipotesi in cui il lavoratore le abbia rassegnate ad agosto del 2025 e, pertanto, da meno di 12 mesi precedenti la pubblicazione dell’avviso”.

RISPOSTA N. 6

Sul punto, si richiama integralmente l'art. 12.1 dell'avviso, rubricato "Requisiti di ammissibilità", laddove è espressamente previsto che il soggetto proponente non deve avere, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso attuativo della norma in argomento, effettuato licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato con motivazione diversa dalla giusta causa.

Pertanto, **è ammissibile**, in quanto non costituisce licenziamento, la domanda presentata dall'impresa che ha interrotto anticipatamente il rapporto di lavoro con un dipendente a tempo indeterminato **per mancato superamento del periodo di prova**.

Parimenti **è ammissibile**, in quanto non costituisce licenziamento, la domanda presentata dall'impresa che ha interrotto anticipatamente il rapporto di lavoro con un dipendente a tempo indeterminato **per dimissioni dello stesso**.

Non è superfluo sottolineare che tutte le fattispecie di cessazione del rapporto lavorativo originate da motivazioni diverse dalla giusta causa (es. licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento per giustificato motivo soggettivo), non sono assimilabili, né in fatto né in diritto, alla fattispecie del licenziamento per giusta causa (la quale, per inciso, comprende tutti i casi di recesso *ad nutum*, compreso il recesso in esito al mancato superamento del periodo di prova).

DOMANDA N. 7 –REQUISITI LAVORATORI

“I dipendenti oggetto di beneficio, così come indicato anche nell’art.14 devono obbligatoriamente essere in possesso di DID (dichiarazione immediata disponibilità) al momento della sottoscrizione del contratto?”

“Assunzione a tempo indeterminato di extra comunitari che hanno fatto ingresso in Italia attraverso il decreto flussi, anche per loro è richiesta la DID?”

“Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già precedentemente dipendenti della stessa azienda con un contratto a tempo determinato arrivato a scadenza, i quali risultavano senza occupazione solo 12 giorni tra un contratto e l'altro, anche per loro è richiesta la DID?”

“L’aiuto, così come disposto nella Deliberazione della Giunta regionale n. 27/50 del 27.5.2026, consiste in una sovvenzione concessa per le assunzioni di lavoratori stagionali o precari (solo qualora si richieda l’incentivo per la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato)”. Quindi sono esclusi i lavoratori nel cui Unilav è presente l’indicazione CO – tipo contratto A.02.00 e la spunta sul SI stagionali?”

RISPOSTA N. 7

Sul punto si richiama integralmente il contenuto dell'art. 14 dell'avviso, il quale richiede, tra i requisiti generali, il possesso della DID.

Il possesso della DID è richiesto in ogni caso e senza eccezioni (es. cittadini extracomunitari o lavoratori che



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

si sono trovati privi di impiego per un periodo di tempo limitato o limitatissimo).

Come precisato dall'art. 14 dell'Avviso, la DID non è richiesta qualora si richieda il contributo per la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, non potendo essere presente una DID, in quanto il rapporto di lavoro è già in essere.

Questo è l'unico significato da attribuire alla precisazione contenuta nell'art. 6 (*“le assunzioni di lavoratori stagionali o precari (solo qualora si richieda l’incentivo per la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato)”*), pertanto si conferma che è ammessa la richiesta di contributo per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per far fronte alla stagione turistica (quindi con la spunta “stagionali”, purché in possesso di DID prima della sottoscrizione del contratto di lavoro agevolato.

Si evidenzia che tutti i requisiti, incluso il possesso della DID, devono essere posseduti alla data di assunzione.

Relativamente alle modalità di rilascio della DID si rimanda alle disposizioni della circolare ANPAL n. 1 del 23.7.2019 “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del D.L. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019).

In questa sede si rammenta che, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati, coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

La DID può essere resa da un soggetto disoccupato o da un lavoratore a rischio di disoccupazione (licenziato che si trova nel periodo di preavviso) tramite MyANPAL oppure attraverso i portali regionali, ove presenti, o presso un centro per l'impiego (CPI).

Coloro che hanno presentato domanda NASpl/DIS-COLL non devono formalizzare la DID, in quanto l'istanza all'INPS per tali prestazioni equivale ad aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione provvederà, in sede di controlli tesi alla verifica dei requisiti richiesti per i destinatari, ad acquisire d'ufficio quanto utile alla verifica medesima e, in particolare, le DID riferibili al momento precedente la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Pertanto, l'impresa richiedente il requisito dovrà limitarsi a dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici in capo al destinatario senza dover produrre alcunché.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLABILE

DOMANDA N. 8

“Se un dipendente è stato assunto a febbraio possiamo inserirlo nel bando o rientrano solo i contratti stipulati tra marzo e dicembre?”

RISPOSTA N. 8

Dipende dalla tipologia contrattuale per il quale si vuole chiedere l'agevolazione.

Se per tale assunzione si vuole chiedere il contributo per il tempo determinato, la risposta è negativa in quanto l'avviso prevede che l'aiuto può essere concesso ai sensi dell'art. 6 per *“le assunzioni a tempo determinato effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026”*.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

Se per tale assunzione si prevede la trasformazione a tempo indeterminato (entro la data di presentazione della DAT) la risposta è affermativa e per tale dipendente può essere richiesto l'aiuto per *“trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato purché effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026 e il cui contratto originario (ossia quello a tempo determinato poi trasformato) sia stato sottoscritto a far data dal 1° gennaio 2026”* nel rispetto delle altre condizioni di partecipazione previsto da Avviso.

DOMANDA N. 8.1:

“Sono ammissibili ad agevolazione le assunzioni di lavoratori, secondo le tipologie di contratto ammesse dall’Avviso, finalizzate all’adempimento degli obblighi di alla L. 68/1999?”

RISPOSTA N. 8.1

Non è possibile richiedere il contributo per assunzioni di lavoratori finalizzate all’adempimento di obblighi di legge, quali a titolo esemplificativo ai sensi della L. 68/1999.

DOMANDA N. 8.2:

“I dipendenti da inserire nel bando devono essere in forza obbligatoriamente al 18.9.2026 e fino almeno al 30.9.2026? Quindi un dipendente che ha terminato in data 15.9.2026 non può essere considerato nel calcolo dei contributi?”

RISPOSTA N. 8.2

Sì, i dipendenti devono essere in forza e il contratto di lavoro non dovrà essere concluso al momento della presentazione della DAT.

Il dipendente che termina il 15.9.2026 non può essere considerato nel calcolo del contributo, in quanto alla data di presentazione della DAT il contratto è concluso.

DOMANDA N. 8.3:

“Considerato che l’art. 6 individua come ammissibili le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026, si chiede di chiarire se sia possibile richiedere il contributo anche per lavoratori la cui assunzione sia programmata entro il 31 dicembre 2026, ma non sia stata ancora effettuata alla data di trasmissione della DAT.”

RISPOSTA N. 8.3:

Non è possibile richiedere il contributo per assunzioni che non siano in vigore alla data di presentazione della DAT.

DOMANDA N. 8.4:

“Nuove assunzioni effettuate successivamente alla presentazione della DAT: è prevista la possibilità di integrare o modificare la domanda già presentata, ovvero di presentare una nuova istanza per includere tali lavoratori, oppure gli stessi debbano considerarsi esclusi dall’agevolazione?”

RISPOSTA N. 8.4:

Non è possibile integrare o modificare domande già presentate.

DOMANDA N. 8.5:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

“Nell’avviso si legge che l’invio delle candidature è condizionato alla sussistenza del contratto di lavoro, pertanto, è possibile richiedere l’aiuto soltanto se il contratto di lavoro, per il quale si chiede il contributo medesimo, sia già stato sottoscritto e sia ancora in essere al momento dell’invio della DAT. Pertanto, se un dipendente è stato assunto a tempo determinato da marzo ad agosto, oppure dà le dimissioni il 31 agosto non si ha diritto all’agevolazione visto che la domanda verrà trasmessa il 18 settembre? Quindi sono ammessi esclusivamente i dipendenti con un contratto ancora in essere nel mese di settembre?”

RISPOSTA N. 8.5:

Può essere presentata la DAT per la tipologia contrattuale vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione nei termini previsti dall’art.15 dell’avviso. Pertanto, per il dipendente che è stato assunto a tempo determinato da marzo ad agosto, oppure dà le dimissioni il 31 agosto si conferma che non si ha diritto all’agevolazione visto che la domanda verrà trasmessa a partire dal 18 settembre 2026 (micro e piccole imprese) e dal 21.09.2026 (medie imprese). Potrà essere presentata la domanda di agevolazione per i dipendenti con contratto in essere alla data di presentazione della DAT.

DOMANDA N. 8.6:

“Nella sezione “prospetto lavoratori” dove viene indicato di inserire le mensilità oggetto di contributo, nel caso in cui una mensilità non dovesse essere intera in quanto sono presenti delle dimissioni, come si calcola il contributo?”

RISPOSTA N. 8.6

Si rimanda a quanto riportato all’art. 8.1.b dell’avviso “interruzione anticipata del rapporto di lavoro”

DOMANDA N. 8.7:

“È ammessa ad agevolazione la spesa relativa alla trasformazione da tempo determinato a indeterminato se tale trasformazione è prevista a novembre 2026?”

RISPOSTA N. 8.7

Le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dopo i termini di presentazione della DAT riportati all’art. 15 dell’Avviso, non sono ammissibili. Potrà essere presentata la DAT per la tipologia contrattuale vigente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

PROROGHE CONTRATTI DI LAVORO

DOMANDA N. 9

“In relazione a quanto previsto dall’avviso all’art.8.1 lettera D punto 2, relativamente al “Termine del contratto prima dell’ultimo giorno del mese solare agevolabile – Contributo non dovuto” si chiede se sia possibile ora prorogare fino al 31.10.2026 un contratto con scadenza originaria al 30.10.2026 così da poter includere nella domanda il mese di ottobre 2026.”

Per il lavoratore, dovrà essere presentata la DAT per la tipologia contrattuale vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Pertanto, se il contratto viene prorogato prima della presentazione della DAT, i termini contrattuali da inserire in domanda sono quelli relativi al contratto prorogato.

Si veda anche la risposta alle domande n.10, n.11 e n.12



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 9.1

“Dalla lettura dell’Avviso si evince che possono essere inseriti nella domanda di aiuto i lavoratori in forza alla data di presentazione della DAT. Tuttavia, non risulta chiaro come debba procedere il datore di lavoro qualora, successivamente alla presentazione della domanda, intervengano variazioni del personale, quali la proroga di contratti a tempo determinato già in essere; si chiede di conoscere se, nel caso di proroga di un contratto a tempo determinato, sia necessario perfezionare la proroga prima della presentazione della DAT affinché il lavoratore possa essere ricompreso nella domanda di aiuto”

RISPOSTA N. 9.1

Si veda la risposta alle domande n.10, n.11 e n.12

DOMANDA N. 9.2

“Le eventuali proroghe contrattuali formalizzate entro il 31 dicembre 2026 sono ammissibili ai fini del riconoscimento del contributo? il contributo possa essere riconosciuto anche per le mensilità intere ricadenti nel periodo di proroga, nel rispetto dei limiti previsti dall’Avviso, con quali modalità e tempistiche debba essere comunicata e documentata la proroga, sia nel caso in cui sia già formalizzata alla data di presentazione della DAT, sia qualora intervenga successivamente?”

RISPOSTA N. 9.2

Si veda la risposta alle domande n.10, n.11 e n.12

DOMANDA N. 9.3

“L’Art. 15.1.1 stabilisce che il contratto di lavoro non debba essere concluso per scadenza naturale al momento dell’invio della DAT. Nel caso di un lavoratore con contratto attivo al momento dell’invio (es. scadenza contrattuale fissata al 30.9.2026) che verrà successivamente prorogato o rinnovato senza soluzione di continuità fino al 31.12.2026, si chiede come debba essere quantificato l’aiuto in domanda. È possibile richiedere il contributo anche per i mesi successivi (ottobre, novembre, dicembre) prevedendo il rinnovo, oppure l’incentivo per tali mesi andrà perso non essendo il rinnovo ancora formalizzato alla data di invio della DAT? In alternativa, sarà possibile integrare la documentazione in una fase successiva?”

RISPOSTA N. 9.3

Si veda la risposta alle domande n.10, n.11 e n.12

DOMANDA N. 9.4

“Nella sezione “prospetto lavoratori” dove viene indicato di inserire il “Codice Comunicazione prima assunzione”, in caso di proroghe, il codice da inserire è sempre quello legato alla prima assunzione, andando a modificare poi la data di fine rapporto?”

RISPOSTA N. 9.4

Quanto alla documentazione da allegare alla DAT in caso di proroga del contratto originario formalizzata prima dell’invio della candidatura, è sufficiente inserire il Codice Comunicazione dell’assunzione originaria, andrà allegato negli “slot” dedicati della Sezione “Prospetto Lavoratori” il contratto originario unitamente all’accordo contrattuale di proroga. Sarà cura dell’Amministrazione provvedere ad acquisire la comunicazione di proroga.

VARIAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

DOMANDA N. 10

“Possono essere formalizzate modifiche contrattuali dopo la presentazione della DAT?”



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

RISPOSTA N. 10

No, le proroghe formalizzate in data successiva alla presentazione della DAT non saranno ritenute valide. Si ribadisce inoltre che in caso di concessione del contributo, eventuali modifiche contrattuali intervenute dopo la presentazione della DAT, potrebbero determinare le decurtazioni previste all'art. 8 dell'Avviso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la riduzione dell'orario di lavoro successiva alla presentazione della DAT, comporta la revoca dell'intero incentivo concesso per il lavoratore e la restituzione integrale di quanto eventualmente già percepito dal Beneficiario.

DOMANDA N. 11

“Nel caso in cui siano state effettuate modifiche contrattuali prima della presentazione della DAT, come possono essere gestite in sede di domanda?”

RISPOSTA N. 11

Le eventuali modifiche contrattuali formalizzate prima della presentazione della DAT dovranno essere gestite come segue:

Per i contratti a TEMPO DETERMINATO:

- Proroghe: le eventuali proroghe saranno prese in considerazione per il calcolo del contributo concedibile, solo se formalizzate prima della presentazione della DAT. Si veda anche la risposta alla domanda n.10
- Riduzioni di orario di lavoro: In sede di presentazione della DAT dovrà essere inserita la % di part-time in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto. Si precisa che in sede di verifica di ammissibilità della domanda, il contributo concedibile per tutte le mensilità del periodo agevolabile, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso per le assunzioni a tempo determinato, verrà riproporzionato in base alla % di part-time in vigore alla data di presentazione della DAT.
- Aumenti di orario di lavoro: In sede di presentazione della DAT dovrà essere inserito l'orario di lavoro in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto. Si precisa che in sede di verifica di ammissibilità della domanda, il contributo concedibile ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso per le assunzioni a tempo determinato, per i mesi precedenti l'aumento di orario di lavoro, verrà riproporzionato in base alla % di orario vigente in questi mesi, mentre per i mesi a partire da quello in cui c'è stato l'aumento, il contributo verrà calcolato applicando l'orario di lavoro aumentato.

Per i contratti a TEMPO INDETERMINATO

- Riduzioni di orario di lavoro: In sede di presentazione della DAT dovrà essere inserita la % di part-time in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto. Si precisa che in sede di verifica di ammissibilità della domanda, il contributo concedibile ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso per le assunzioni a tempo indeterminato, verrà interamente riproporzionato in base alla % di part-time in vigore alla data di presentazione della DAT.
- Aumenti di orario di lavoro: In sede di presentazione della DAT dovrà essere inserito l'orario di lavoro in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto. Si precisa che in sede di verifica di ammissibilità della domanda, il contributo concedibile ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso per le assunzioni a tempo indeterminato, verrà calcolato considerando: per i mesi precedenti l'aumento di orario di lavoro, la % di orario vigente in questi mesi, mentre per i mesi a partire da quello in cui c'è stato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

l'aumento, il contributo verrà calcolato applicando l'orario di lavoro aumentato. Si vedano anche gli esempi di calcolo riportati nelle risposte alle domande n. 14 e n. 21.

Per le trasformazioni di contratti da TEMPO DETERMINATO a TEMPO INDETERMINATO

- In caso di trasformazione non sarà ammissibile il periodo di assunzione a tempo determinato e il contributo potrà essere riconosciuto per il solo tempo indeterminato.
- Per le modifiche di orario del tempo indeterminato si rimanda al paragrafo precedente "Per i contratti a TEMPO INDETERMINATO"

DOMANDA N. 12

"Possono essere presentate più DAT per uno stesso lavoratore?"

RISPOSTA N. 12

No, non è possibile presentare più di una DAT per lo stesso lavoratore. Alla data della domanda, per ciascun lavoratore si dovrà scegliere una sola tra le tipologie di contributo previste all'art. 6 dell'Avviso, in conformità con il contratto vigente a quella data.

DOMANDA N. 13

"Un lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato a tempo parziale con il 50% di part-time per il periodo 1.4.2026 – 31.10.2026, a partire dal 1.9.2026 subisce una variazione in aumento della percentuale di part-time al 90%. In tale il contributo spettante per la mensilità di ottobre viene aumentato proporzionalmente ($€800 \cdot 0,90 = €720$) oppure viene calcolato sulla percentuale di part-time del contratto originario?"

RISPOSTA N. 13

In sede di presentazione della DAT dovrà essere inserita la % di part-time in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto (90%). Si precisa che in sede di verifica di ammissibilità della domanda, il contributo concedibile ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso per le assunzioni a tempo determinato, per i mesi da aprile ad agosto, verrà riproporzionato in base alla % di part-time del contratto originario (50%) mentre per i mesi di settembre e ottobre il contributo verrà riproporzionato applicando la % di part-time del 90%.

DOMANDA 14

"Dipendente assunto in data 11.3.2026 a tempo indeterminato. Il lavoratore è stato inserito in azienda con contratto a tempo indeterminato in regime di part-time al 60% fino al 31.7.2026. A partire dal 1.8.2026, il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo pieno (full-time 100%). È sufficiente allegare l'Unilav di variazione oraria all'interno della medesima pratica per ottenere il ricalcolo della sovvenzione su base contrattuale mista (60% per i mesi precedenti e 100% a partire dal mese di agosto)?"

RISPOSTA N. 14

In sede di presentazione della DAT dovrà essere inserito l'orario di lavoro in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto (full time). Si precisa che in sede di verifica di ammissibilità della domanda, il contributo concedibile ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso per le assunzioni a tempo indeterminato, per i mesi da marzo 2026 a luglio 2026 verrà riproporzionato in base alla % di part-time del 60%, mentre per le mensilità da agosto 2026 fino alla fine del periodo agevolato (10.03.2028) verrà riconosciuto applicando l'orario full-time. Nel caso specifico il calcolo del contributo riconoscibile sarà così dettagliato:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

- Mensilità di marzo 2026: euro 26.000,00/24 mesi /30 gg X 21 gg (in forza) X 60% (orario part time) = euro 455,00
- Mensilità da aprile 2026 a luglio 2026: euro 26.000,00/24 mesi X 4 mesi X 60% (orario part time) = euro 2.600,00
- Mensilità da agosto 2026 a febbraio 2028: euro 26.000,00/24 mesi X 19 mesi = euro 20.583,00
- Mensilità di marzo 2028 (fino al 10.03.2028): euro 26.000,00/24 mesi /30 gg X 10 gg (termine raggiungimento 24 mesi) = euro 361,00

In sede di istruttoria verrà riconosciuto l'importo complessivo di euro 23.999,00.

DOMANDA 15

“In relazione a un medesimo lavoratore assunto inizialmente con contratto a tempo determinato e successivamente trasformato a tempo indeterminato nel corso del periodo agevolabile, sia possibile presentare due DAT distinte per richiedere il contributo mensile previsto per le mensilità di vigenza del contratto a tempo determinato precedenti alla trasformazione il contributo forfettario di € 26.000,00 per la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.”

RISPOSTA N. 15

No, non è possibile presentare due DAT per singolo dipendente. Per il dipendente, dovrà essere presentata una sola DAT per la tipologia contrattuale vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Si veda anche la risposta alla domanda n. 12.

DOMANDA 16

“Lavoratore assunto part-time 60% da giugno a ottobre 2026 per il quale si intende, alla scadenza, trasformare il contratto a tempo indeterminato. Come si calcola il contributo?”

RISPOSTA N. 16

Le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dopo i termini di presentazione della DAT riportati all'art. 15 dell'Avviso, non sono ammissibili. Potrà essere presentata la DAT per la tipologia contrattuale vigente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

DOMANDA 17

“Per un'azienda che fa Ristorazione e decide di trasformare i contratti instaurati a maggio 2026 in contratti a tempo indeterminato l'incendio dei 26mila euro è riconosciuto per ciascun dipendente "trasformato" anche se non rientra nel lavoro stagionale purché il contratto sia un A.01.00? E qualora qualcuno non sia a tempo pieno ma parziale oltre il 50% si ricalcherà l'incentivo totale richiesto soltanto per costoro?”

RISPOSTA N. 17

Ai sensi dell'art. 6 l'aiuto è concesso per “trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato purché effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2026 e il cui contratto originario (ossia quello a tempo determinato poi trasformato) sia stato sottoscritto a far data dal 1° gennaio 2026.”. Inoltre, ai sensi dell'art. 6.1 sono ammesse a contributo le assunzioni a tempo indeterminato (CO – tipo contratto A.01.00) a tempo pieno (CO – tipo orario F) o parziale (CO – tipo orario P, V, M).

In caso di part-time l'incentivo sarà ricalcolato per ogni singolo lavoratore, secondo quanto previsto dall'Avviso. Si veda anche la risposta alla domanda n. 14.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA 18

“In caso di un dipendente assunto a tempo indeterminato con un contratto part-time pari al 60% dell'orario previsto dal CCNL, qualora, a partire da gennaio 2027, l'orario di lavoro venga successivamente ridotto al di sotto della soglia del 50%, il dipendente perde il diritto all'incentivo? In particolare, si chiede di chiarire se, in tale ipotesi, l'impresa perda il diritto all'incentivo per le mensilità successive alla riduzione dell'orario oppure se l'agevolazione rimanga riconosciuta sulla base delle condizioni esistenti al momento dell'assunzione.”

RISPOSTA N. 18

Sì, ai sensi dell'art.8.1. a dell'avviso che riporta *“Il contributo sarà oggetto di revoca totale nel caso in cui la percentuale di part-time diminuisca o il rapporto di lavoro venga trasformato da tempo pieno a tempo parziale, nel corso di validità del contratto”*. Si conferma altresì che l'impresa perde il diritto all'incentivo per l'intero contributo concesso per il dipendente coinvolto e non solo per le mensilità successive alle modifiche contrattuali.

DOMANDA 19

“Rapporti di lavoro nati come part-time superiori al 50% e poi trasformati a full time, sono considerati ammissibili? Se sì, il calcolo del contributo mensile riconosciuto deve essere fatto in base alla percentuale di part-time per i soli mesi del tempo parziale e per intero per i mesi di full time?”

RISPOSTA N. 19

Si veda la risposta alle domande n. 10, n. 11 e n. 14.

DOMANDA 20

“Con riferimento all'Avviso SO.LA.RE. 2026, si chiede se, in caso di lavoratore assunto originariamente con contratto part-time e successivamente interessato da un aumento stabile dell'orario prima della presentazione della DAT, ai fini del calcolo del contributo debba essere considerata la percentuale originaria oppure quella risultante alla data della DAT. Si chiede inoltre se l'aumento successivo dell'orario possa essere considerato ai fini del raggiungimento della soglia minima del 50% prevista dall'Avviso.”

RISPOSTA N. 20

Si veda la risposta alle domande n. 10, n. 11 e n.14.

Si precisa inoltre che l'aumento successivo dell'orario non può essere considerato ai fini del raggiungimento della soglia minima del 50% prevista dall'Avviso.

DOMANDA N. 21

“Assunzione originaria (tempo determinato, part-time 50%): 5.6.2026. Trasformazione a tempo indeterminato: 12.6.2026 (solo 7 giorni dopo l'assunzione). Variazione part-time al 90%: dal 1.7.2026. Come si calcola il contributo?”

RISPOSTA N. 21

In sede di presentazione della DAT dovrà essere inserito l'orario di lavoro in vigore alla data di presentazione della domanda di aiuto (90%). Si precisa che in sede di verifica di ammissibilità della domanda, il contributo concedibile ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso per le assunzioni a tempo indeterminato, per il mese di giugno 2026 verrà riproporzionato in base alla % di part-time del 50%, mentre per le mensilità da luglio 2026 fino alla fine



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

del periodo agevolato (11.06.2028) verrà riproporzionato in base alla % di part-time del 90%. Nel caso specifico il calcolo del contributo riconoscibile sarà così dettagliato:

- Mensilità di giugno 2026: euro 26.000,00/24 mesi /30 gg X 19 gg (giorni dal contratto trasformato) X 50% (orario part time) = euro 686,00
- Mensilità da luglio 2026 a maggio 2028: euro 26.000,00/24 mesi X 23 mesi X 90% (orario part time) = euro 22.425,00
- Mensilità di giugno 2028 (fino al 11.06.2028): euro 26.000,00/24 mesi /30 gg X 11 gg (termine raggiungimento 24 mesi) X 90% (orario part time) = euro 397,00.

In sede di istruttoria verrà riconosciuto l'importo complessivo di euro 23.508,00.

DOMANDA N. 22

“Un lavoratore già destinatario di un contratto a tempo determinato stagionale part-time verticale, per il quale verrà presentata DAT con richiesta dell'incentivo di cui all'art. 8 lett. a), viene assunto con un secondo contratto a tempo determinato non stagionale a tempo pieno, successivo alla scadenza del primo. Si chiede se la presentazione di una seconda DAT per il secondo contratto configuri cumulo vietato ai sensi dell'art. 12, punto 10, dell'Avviso, o se — trattandosi di contratti sequenziali e non contemporanei — sia ammissibile.”

RISPOSTA N. 22

Si veda la risposta alla domanda n. 12.

DOMANDA N. 23

“Un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato stagionale part-time verticale full time, con scadenza al 31.10.2026, può essere oggetto di trasformazione in contratto a tempo indeterminato full-time con contestuale rimozione della clausola di stagionalità, ai sensi dell'art. 6 lett. c) dell'Avviso? Si chiede se tale operazione sia qualificabile come “trasformazione” agevolabile o se la modifica della natura stagionale e dell'orario configuri un nuovo contratto, con le relative conseguenze in termini di ammissibilità. In caso di risposta affermativa, si chiede se il beneficiario possa presentare: (a) una DAT per l'incentivo mensile TD ex art. 8 lett. a) per le mensilità già maturate sotto il contratto originario; e (b) una distinta DAT per l'incentivo alla trasformazione TD→TI ex art. 8 lett. b), senza che ciò configuri cumulo vietato. In caso affermativo, si chiede conferma che l'incentivo TD di cui al punto (a) non sia pregiudicato dalla successiva trasformazione.”

RISPOSTA N. 23

Si veda la risposta alle domande n. 10, n. 11 e n. 12.

DOMANDA N. 24

“Qualora un lavoratore sia stato assunto con contratto a tempo determinato, ancora in essere, e tale rapporto venga successivamente trasformato a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2026, è consentito all'impresa presentare una prima DAT per richiedere il contributo relativo alle mensilità agevolabili del rapporto a tempo determinato e una seconda DAT, distinta dalla prima, per richiedere il contributo relativo alla successiva trasformazione del medesimo rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato? In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare che la presentazione della seconda DAT per la trasformazione non comporti, di per sé, la rinuncia, la decadenza o la revoca del contributo richiesto o eventualmente riconosciuto per il precedente periodo a tempo determinato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dall'Avviso per ciascuna fattispecie.”



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

RISPOSTA N. 24

Si veda la risposta alle domande n. 10, n. 11 e n.12.

DOMANDA 25

“La trasformazione debba intervenire mentre il contratto a tempo determinato è ancora in corso e se, ai fini dell’ammissibilità della seconda DAT, sia sufficiente che il contratto a termine originario sia stato sottoscritto a decorrere dal 1° gennaio 2026, la trasformazione sia effettuata tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026, la trasformazione sia formalizzata e comunicata mediante CO, siano rispettati gli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’Avviso”

RISPOSTA N. 25

Si veda la risposta alle domande n. 10, n. 11 e n. 12.

DOMANDA 26

“In caso di ammissione delle due DAT, il contributo relativo al contratto a tempo determinato possa essere richiesto per le mensilità agevolabili maturate prima della data di trasformazione, mentre il contributo di euro 26.000,00 relativo alla trasformazione decorra dalla data di trasformazione e sia subordinato al mantenimento del rapporto a tempo indeterminato per 24 mesi.

RISPOSTA N. 26

Si veda la risposta alla domanda n. 12.

DOMANDA 27

“La distinzione tra le due DAT deve intendersi nel senso che il medesimo periodo non può essere rendicontato due volte? Che il contributo per il tempo determinato riguarda esclusivamente le mensilità agevolabili anteriori alla trasformazione? Che il contributo per la trasformazione riguarda esclusivamente la nuova fattispecie a tempo indeterminato?”

RISPOSTA N. 27

Si veda la risposta alle domande n. 10, n. 11 e n. 12.

DOMANDA 28

“Nel caso di un contratto part-time stipulato ab origine, con percentuale pari o superiore al 50%, la successiva riduzione della percentuale di orario durante il periodo di validità del rapporto costituisce causa di revoca totale del contributo ai sensi dell’art. 8.1, lett. a), anche quando la percentuale ridotta rimanga comunque pari o superiore al 50%? In caso di risposta affermativa, la revoca totale riguarda l’intero contributo concesso, comprese le quote eventualmente già maturate e correttamente rendicontate prima della riduzione dell’orario; oppure esclusivamente il contributo riferibile al periodo successivo alla variazione, con eventuale rideterminazione proporzionale dell’importo?”

RISPOSTA N. 28

Si, ai sensi dell’art.8.1. a dell’avviso che riporta *“Il contributo sarà oggetto di revoca totale nel caso in cui la percentuale di part-time diminuisca o il rapporto di lavoro venga trasformato da tempo pieno a tempo parziale, nel corso di validità del contratto”*. Si conferma altresì che l’impresa perde il diritto all’incentivo per l’intero contributo concesso per il dipendente coinvolto e non solo per le mensilità successive alle modifiche contrattuali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 29

“Nel caso di un rapporto inizialmente a tempo pieno, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, la successiva trasformazione in rapporto a tempo parziale costituisce causa di revoca totale anche quando il nuovo orario sia pari o superiore al 50% e la trasformazione sia formalizzata per iscritto e comunicata mediante CO? tale revoca riguarda l'intero contributo concesso oppure soltanto il periodo successivo alla trasformazione?”

RISPOSTA N. 29

Si veda la risposta alle domande n. 10, n. 11 e n. 12.

DOMANDA N. 30

“Il mero passaggio, a parità di percentuale complessiva di orario e senza riduzione del monte ore contrattuale, da part-time orizzontale a part-time verticale, part-time verticale a part-time orizzontale, part-time orizzontale o verticale a part-time misto, part-time misto a part-time orizzontale o verticale, costituisce, di per sé, una “diminuzione della percentuale di part-time” o una trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e, pertanto, determina la revoca del contributo?”

RISPOSTA N. 30

Si conferma che le modifiche che non comportano una riduzione totale dell'orario di lavoro sono ammissibili. Variazioni in aumento non comportano la revisione dell'incentivo concesso. Viceversa, nel caso in cui successivamente alla presentazione della DAT venga accertata una riduzione dell'orario di lavoro l'impresa perde il diritto all'incentivo per l'intero contributo concesso per il dipendente coinvolto e non solo per le mensilità successive alle modifiche contrattuali.

Si veda anche la risposta alle domande n. 10, n. 11 e n. 12.

DOMANDA N. 31

“Con specifico riguardo ai contratti a tempo determinato con part-time verticale o misto, si chiede di precisare se i periodi di mancata prestazione già previsti nell'articolazione contrattuale originaria debbano essere considerati, ai fini dell'Avviso, come una riduzione successiva dell'orario oppure come elementi propri della modalità di part-time dichiarata ab origine. Si chiede altresì di chiarire se, per tali rapporti, la percentuale minima del 50% debba essere verificata con riferimento alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione, secondo quanto previsto dal contratto individuale e dal CCNL applicato.”

RISPOSTA N. 31

Si conferma che le modifiche che non comportano una riduzione totale dell'orario di lavoro sono ammissibili. Variazioni in aumento non comportano la revisione dell'incentivo concesso. Viceversa, nel caso in cui successivamente alla presentazione della DAT venga accertata una riduzione dell'orario di lavoro l'impresa perde il diritto all'incentivo per l'intero contributo concesso per il dipendente coinvolto e non solo per le mensilità successive alle modifiche contrattuali.

Per la percentuale di part-time occorre fare riferimento alla singola mensilità.

Si veda anche la risposta alle domande n. 10, n. 11 e n. 12.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

DOMANDA N. 32

“Decurtazione e riparametrazioni del contributo segnala che nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time verrà applicata la revoca totale del contributo, ci si chiede se la revoca verrà applicata alle sole mensilità con la riduzione dell'orario o per tutta la durata del rapporto di lavoro; quindi, per quel dipendente non si potrà fruire di alcun contributo?”

RISPOSTA N. 32

Si conferma che nella fattispecie proposta l'impresa perde il diritto all'incentivo per l'intero contributo concesso per il dipendente coinvolto e non solo per le mensilità interessate dalla riduzione dell'orario di lavoro.

DOMANDA N. 33

“Un'azienda ha assunto un lavoratore a tempo indeterminato: dal 1° maggio fino al 31 ottobre di ciascun anno il contratto sarà Full time, mentre dal 1. Novembre al 30 aprile di ogni anno sarà Part time. Come dobbiamo considerare il contributo?”

RISPOSTA N. 33

Considerato che ai sensi dell'art. 6.1 sono ammesse a contributo le assunzioni a tempo indeterminato (CO – tipo contratto A.01.00) a tempo pieno (CO – tipo orario F) o parziale (CO – tipo orario P, V, M) e secondo quanto riportato nell'art.8.1.a dell'avviso “Il contributo sarà oggetto di revoca totale nel caso in cui la percentuale di part-time diminuisca o il rapporto di lavoro venga trasformato da tempo pieno a tempo parziale, nel corso di validità del contratto.” si ritiene che tale tipologia contrattuale non possa essere ammessa a contributo.

DOMANDA N. 34 – INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI TIPO ECONOMICO RETRIBUTIVO

*“L'impresa possiede, oltre ai requisiti previsti dall'Avviso SO.LA.RE. Sardegna 2026 per il contributo di € 26.000 per ciascun lavoratore, anche i requisiti per beneficiare dell'“Incentivo alla stabilizzazione” previsto dall'art. 4 del D.L. 62/2026, convertito dalla L. 112/2026, consistente nell'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di € 500 mensili per 24 mesi. Al fine di evitare dubbi interpretativi sulle disposizioni dell'Avviso relative al cumulo degli incentivi, si chiede cortesemente di **II** contributo SO.LA.RE. di € 26.000 previsto per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato è cumulabile, sul medesimo lavoratore e per il medesimo rapporto di lavoro, con l'esonero contributivo INPS previsto dall'art. 4 del D.L. 62/2026? Si precisa che il quesito riguarda esclusivamente un esonero contributivo INPS e non un ulteriore contributo economico diretto sulla retribuzione del lavoratore”*

RISPOSTA N. 34

Si, il contributo previsto dall'avviso SOLARE è compatibile con Incentivo alla stabilizzazione” previsto dall'art. 4 del D.L. 62/2026, convertito dalla L. 112/2026.

DOMANDA N. 35 – DIVIETO DI PREISTRUTTORIA

*“L'azienda ha assunto il 1° settembre con contratto a tempo **indeterminato** un dipendente che si trovava in NASPI. Considerato che il beneficio per NASPI spettante all'azienda per il periodo residuo si qualifica come contributo, come si deve operare per la partecipazione al bando? Si pensava di procedere a richiedere il contributo SOLARE e - in caso di esito positivo e ammissione al bando SOLARE - di restituire le mensilità*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Attuazione delle Politiche per le P.A., le Imprese e gli Enti del Terzo Settore
CUF: 8CEHQ9 – CDR 00.10.01.02

relative al periodo coperto dal bando (nel caso da settembre a dicembre 2026). È procedura corretta? Altrimenti come procedere?”

RISPOSTA N. 35

La tipologia di avviso non consente attività preistruttoria ad opera dell'Amministrazione e, pertanto, non è possibile fornire risposte specifiche per il caso singolo.

La scelta se presentare o meno la domanda a valere sull'avviso *de quo*, resta nella piena discrezionalità del potenziale soggetto proponente.

L'Amministrazione provvederà, in sede di istruttoria tesa all'ammissibilità formale della domanda, a porre in essere tutte le attività riconducibili all'istituto del soccorso istruttorio, se del caso, nonché a formulare eventuali censure attraverso gli istituti all'uopo predisposti dal legislatore, garantendo l'attività interlocutoria e il diritto al contraddittorio procedimentale.